

**Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana
appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale, rivolti a favorire
l'occupazione**

<u>Articolo 1 - Oggetto e finalità</u>	2
<u>Articolo 2 - Campo di applicazione</u>	2
<u>Articolo 3 - Tipologie di aiuto</u>	3
<u>Articolo 4 - Lavoratori svantaggiati</u>	3
<u>Articolo 5 - Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati</u>	4
<u>Articolo 6 - Intensità dell'aiuto nel caso di assunzione di un lavoratore svantaggiato</u>	5
<u>Articolo 7 - Lavoratori disabili</u>	5
<u>Articolo 8 - Aiuti all'assunzione di lavoratori disabili</u>	6
<u>Articolo 9 - Aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili</u>	6
<u>Articolo 10 - Aiuti alla creazione di occupazione</u>	7
<u>Articolo 11 - Aiuti alla creazione di occupazione in zone non assistite</u>	7
<u>Articolo 12 - Aiuti alla creazione di occupazione in zone assistite</u>	8
<u>Articolo 13 - Assunzioni a tempo parziale</u>	9
<u>Articolo 14 - Stanziamento finanziario</u>	10
<u>Articolo 15 - Obblighi procedurali</u>	10
<u>Articolo 16 - Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007</u>	10
<u>SCHEMA 1 - ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA DEI SETTORI RICHIAMATI E DEGLI AIUTI AMMISSIBILI</u>	14
<u>SCHEMA 2 - DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'AUTO AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISSETTORIALE</u>	15
<u>SCHEMA 3 - CLASSIFICAZIONE ISTAT 2007</u>	17
<u>SCHEMA 4 - ELENCO AREE ASSISTITE EX ART. 87. 3 c) SOLO A FAVORE DELLE PMI</u>	18
<u>DICHIARAZIONE ALLEGATO A</u>	19
<u>DICHIARAZIONE ALLEGATO B</u>	20
<u>DICHIARAZIONE ALLEGATO C</u>	21
<u>DICHIARAZIONE ALLEGATO D</u>	22

Articolo 1 - Oggetto e finalità

Con il presente atto, la Regione Toscana disciplina l'erogazione degli aiuti di Stato all'occupazione, in conformità agli articoli 13; 15; 40; 41 e 42 del Regolamento CE n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie L 214 del 9.08.2008 (di seguito il 'Regolamento generale di esenzione').

Articolo 2 - Campo di applicazione

1. La disciplina di cui al presente atto si applica ai regimi di aiuti di Stato che hanno come finalità l'assunzione a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale.
2. Sono tuttavia escluse: le assunzioni effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato, di inserimento, a tempo intermittente, nonché le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti¹ (qualsiasi trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato)².
3. Sulla base del presente atto non possono essere erogati aiuti:³
 - a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costruzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione o condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - a favore di imprese "in crisi", secondo la definizione degli Orientamenti comunitari⁴;
 - a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune⁵.
4. Il presente atto non si applica agli aiuti che, erogati alla stessa impresa o allo stesso stabilimento, superino l'importo lordo indicato per ciascuna tipologia di aiuto, di cui al seguente articolo 3. Tali erogazioni sono soggette all'obbligo di previa notifica alla Commissione Europea.

¹ Non è una trasformazione di contratto ma una vera e propria assunzione quella relativa al prestatore di lavoro da parte dell'utilizzatore ai sensi dell'articolo 23, comma 8 del Decreto Legislativo 276/2003 o del lavoratore a progetto o accessorio, disciplinato dal Titolo VII, dello stesso Decreto.

² Per l'incentivazione della trasformazione dei contratti indicati e di qualunque altro analogo è necessario procedere con previa notifica alla Commissione Europea.

³ Per queste tipologie di aiuto non possono essere erogati aiuti neanche sotto forma di "de minimis".

⁴ Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C 244 del 1.10.2004.

⁵ Il riferimento è al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 160 del 12 luglio 2007), sul quale diffusamente si veda l'articolo 16 del presente allegato.

5. Il presente atto indica per ogni tipologia di aiuto, di cui al seguente articolo 3, i settori economici esclusi⁶.
6. Il presente atto non si applica qualora il beneficiario, sulla base di specifiche indicazioni in tal senso del bando applicativo o dell'atto di attuazione, opti per l'erogazione dell'aiuto in conformità al Regolamento CE 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore (de minimis). Tuttavia, non potranno scegliere di ricevere gli aiuti in de minimis quei beneficiari che operino in uno dei settori elencati nella scheda 3, allegata al presente atto.

Articolo 3 - Tipologie di aiuto

Il presente atto disciplina separatamente le seguenti tipologie di aiuto:

- aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili;
- aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili;
- aiuti alla creazione di occupazione legata ad un investimento, nelle zone non assistite ai sensi dell'articolo 87.3 c);
- aiuti alla creazione di occupazione legata ad un investimento, nelle zone assistite ai sensi dell'articolo 87.3 c).

Articolo 4 - Lavoratori svantaggiati

Gli aiuti per l'assunzione di "lavoratori svantaggiati" si conformano all'articolo 40 del Regolamento generale di esenzione.

Rientrano tra i "lavoratori svantaggiati" le seguenti categorie di soggetti:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

⁶ Si veda anche la scheda 1 allegata al presente atto.

Si definisce “lavoratore molto svantaggiato” colui che presenta da almeno 24 mesi la stessa condizione di cui al precedente punto 1.

Articolo 5 - Aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati

1. Ove l'assunzione riguardi uno dei soggetti elencati all'articolo 4, può beneficiare dell'aiuto qualsiasi impresa il cui stabilimento che effettua l'assunzione è localizzato sul territorio della Regione Toscana, operante in qualsiasi settore economico, escluso quello carbonifero⁷ ⁸.
2. L'assunzione di un lavoratore svantaggiato non deve necessariamente corrispondere ad un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato o dell'impresa richiedente. Tuttavia, il posto o i posti occupati non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.
3. L'impresa beneficiaria può presentare la domanda per ottenere il contributo per l'assunzione di un lavoratore “svantaggiato” anche successivamente all'assunzione, se detta assunzione determina un aumento netto dei lavoratori “svantaggiati” presenti presso l'impresa beneficiaria. Se, invece, l'assunzione sovvenzionata non determina un aumento netto dei lavoratori “svantaggiati” presenti nell'impresa beneficiaria, allora la domanda per ottenere il contributo deve essere presentata prima di effettuare l'assunzione. Se grande impresa, oltre a presentare la domanda prima di effettuare l'assunzione, essa deve anche dimostrare l'effetto incentivante dell'aiuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del Regolamento generale d'esenzione, cioè dimostrare che l'assunzione determina un aumento netto dell'insieme dei lavoratori occupati presso l'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
4. L'aiuto è condizionato:
 - al garantire al lavoratore la continuità dell'impiego per un periodo non inferiore a 12 mesi (o 24 mesi nel caso di soggetto molto svantaggiato), fatto salvo il licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie. In queste eventualità, il datore di lavoro non perde diritto al contributo, ma il suo ammontare è adeguato al diminuito costo salariale del lavoratore considerato;
 - al non licenziare, durante i 12 mesi successivi all'assunzione agevolata (o 24 mesi nel caso di soggetto molto svantaggiato), fatta eccezione per l'ipotesi di licenziamento per giusta causa,⁹ nessun altro lavoratore che, nello stabilimento interessato, appartenga allo stesso comparto aziendale.

⁷ Il riferimento è fatto ai seguenti settori ISTAT 2007:

05 Estrazione di carbone

05.1 Estrazione di antracite

05.2 Estrazione di lignite

09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

⁸ Per poter erogare aiuti all'occupazione in favore di imprese operanti in questi settori è necessario procedere tramite previa notifica presso la Commissione Europea.

⁹ Non è equiparabile al licenziamento per giusta causa quello conseguente a precedenti accordi tra le parti, dettati da fenomeni diversi di crisi aziendale.

Articolo 6 - Intensità dell'aiuto nel caso di assunzione di un lavoratore svantaggiato

1. L'intensità massima di aiuto all'occupazione per l'assunzione a tempo indeterminato di uno dei soggetti individuati al precedente articolo 4 non può superare il 50% del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, ove si tratti dell'assunzione di un soggetto "molto svantaggiato" (disoccupato da almeno 24 mesi), il contributo corrisponde al 50% dei primi 24 mesi successivi all'assunzione. In ogni caso, per un più breve periodo di continuità lavorativa, dovuto a licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie, l'aiuto sarà decurtato in misura corrispondente.
2. Ove l'assunzione di uno dei soggetti individuati al precedente articolo 4 sia a tempo determinato¹⁰, l'intensità dell'aiuto è pari al 25% del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, ove si tratti dell'assunzione di un soggetto "molto svantaggiato" (disoccupato da almeno 24 mesi), il contributo corrisponde al 25% dei primi 24 mesi successivi all'assunzione. In ogni caso, per un più breve periodo di continuità lavorativa, dovuto a licenziamento per giusta causa o dimissioni volontarie, l'aiuto sarà decurtato in misura corrispondente.
3. Gli aiuti descritti al presente articolo non sono cumulabili con nessuna altra tipologia di agevolazione concessa con risorse pubbliche.
4. Non possono essere erogati aiuti superiori a 5 milioni di Euro per impresa per anno.

Articolo 7 - Lavoratori disabili

1. Gli aiuti per l'assunzione di "lavoratori disabili" si conformano all'articolo 41 del Regolamento generale di esenzione.
2. Si considerano lavoratori disabili coloro che sono riconosciuti tali dall'ordinamento nazionale o che sono caratterizzati da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

¹⁰ In questo caso, il contratto di assunzione deve riguardare un periodo non inferiore ai 12 mesi.

Articolo 8 - Aiuti all'assunzione di lavoratori disabili

1. Per l'assunzione dei "lavoratori disabili" si applicano le condizioni previste al precedente articolo 5.
2. L'intensità dell'aiuto è il 75% del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all'assunzione. Qualora il periodo di occupazione sia inferiore a 12 mesi l'aiuto sarà decurtato in maniera proporzionale.
3. I contributi di cui all'articolo 13 della Legge 68/99 (fiscalizzazione degli oneri sociali) devono, se riconosciuti all'impresa beneficiaria, cumularsi con quelli erogati in base al presente articolo nel rispetto dell'intensità indicata del 75% del costo salariale lordo dei 12 mesi successivi all'assunzione.
4. Non possono essere erogati aiuti superiori a 10 milioni di Euro per impresa per anno.

Articolo 9 - Aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili

1. Gli aiuti supplementari legati all'occupazione di lavoratori disabili si conformano all'articolo 42 del Regolamento generale di esenzione.
2. Nel rispetto delle condizioni di ammissibilità della spesa al cofinanziamento del FSE o delle leggi nazionali di finanziamento del regime, di cui al regolamento 1081/2006 art. 11, l'impresa che assume "lavoratori disabili" può beneficiare anche di aiuti erogati a fronte dei costi aggiuntivi che essa deve sostenere per:
 - l'adeguamento dei locali;
 - il tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili;
 - l'adeguamento o l'acquisto di attrezzature o software utilizzate dal lavoratore o dai lavoratori disabili e che l'impresa non avrebbe comprato per lavoratori senza handicaps.
3. L'aiuto riferito ai costi di cui sopra può coprire la totalità di detti costi aggiuntivi e riguardare tutte le spese attinenti alle voci sopra citate, sostenute per l'inserimento lavorativo del disabile o eventuale successivo adeguamento, fino a 12 mesi successivi all'assunzione del lavoratore disabile, o comunque per tutta la durata del periodo di occupazione, se inferiore a 12 mesi.
4. L'aiuto riferito ai costi di cui al comma 1., cumulato con quello eventualmente ricevuto a titolo dell'articolo 14 della Legge 68/99 (trasformazione del posto di lavoro), può coprire la totalità di detti costi aggiuntivi e riguardare tutte le spese attinenti alle voci sopra citate, sostenute per l'inserimento lavorativo del disabile o eventuale successivo adeguamento, per un massimo di 12 mesi. I bandi di riferimento specificheranno la cumulabilità degli aiuti di cui al presente articolo con quelli di cui all'articolo 14 della Legge 68/99.
5. Non possono essere erogati aiuti superiori a 10 milioni di Euro per impresa per anno.

Articolo 10 - Aiuti alla creazione di occupazione

1. L'aiuto a fronte dell'assunzione di soggetti diversi da quelli individuati agli articoli 4 e 7 può essere erogato solo se si tratta di creazione di nuova occupazione conseguente ad un investimento ammissibile ai sensi del Regolamento generale di esenzione.
Questi aiuti sono conformi agli articoli 13 (zone assistite) e 15 (zone non assistite) del Regolamento generale di esenzione.
2. L'aiuto per i posti di lavoro creati direttamente dal progetto d'investimento¹¹ è condizionato:
 - all'essere i posti di lavoro creati entro tre anni dal completamento dell'investimento generatore di occupazione;
 - al rappresentare il posto di lavoro, che questo soggetto occupa, un incremento netto del numero dei dipendenti dell'impresa interessata, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti¹²;
 - al mantenimento del posto di lavoro creato per un periodo minimo di 3 anni nel caso delle piccole e medie imprese e 5 anni nel caso delle grandi;
 - al momento in cui il beneficiario presenta la domanda di aiuto, ovvero l'impresa deve presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto d'investimento a cui sono connessi i posti di lavoro per i quali si fa richiesta di contributo.

Articolo 11 – Aiuti alla creazione di occupazione in zone non assistite

1. Se lo stabilimento che effettua l'assunzione è localizzato in una zona non assistita ai sensi dell'articolo 87.3 c) della Regione Toscana, l'aiuto può essere erogato solo se l'impresa alla quale lo stabilimento appartiene è una piccola o media impresa¹³, che

¹¹ Per "posti di lavoro creati direttamente dall'investimento" si intende, vedi articolo 2, numero 14 del Regolamento CE 800/2008, "*i posti di lavoro relativi all'attività oggetto dell'investimento, compresi i posti di lavoro creati in seguito all'aumento del tasso di utilizzo delle capacità, imputabili all'investimento*".

¹² Il numero dei dipendenti occupati corrisponde al numero di unità lavorative annue (ULA) , cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale, intermittente (per le ore effettivamente lavorate) o ripartito corrispondono a frazioni di ULA. Non devono essere conteggiati in tale media i tirocinanti, i lavoratori a progetto (Art. 61 del Decreto Legislativo 276/2003) o occasionali, i lavoratori posti in CIGS e, limitatamente all'organico della società utilizzatrice, i lavoratori prestati dalle società di somministrazione. Rientrano invece nel conteggio i soci lavoratori. Nel numero delle ULA dovranno essere inclusi, invece, gli apprendisti, gli assunti con contratto di inserimento (Art. 54 del Decreto Legislativo 276/2003) ed, eventualmente, gli assunti in virtù di un contratto di formazione lavoro.

¹³ Per piccole e medie imprese s'intendono quelle di cui all'allegato I del Regolamento CE 800/2008.

non opera nei settori della pesca e dell'acquacoltura¹⁴, della produzione agricola¹⁵ o dell'industria carboniera¹⁶.

2. L'aiuto viene erogato come percentuale del costo salariale lordo di due anni del posto di lavoro creato. Le intensità, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, sono:

- per le piccole imprese: 20%,
- per le medie imprese: 10%.

Nel caso di assunzione a tempo determinato¹⁷, le intensità del 20 e 10% sono ridotte della metà.

L'ammontare massimo di aiuto erogabile è di 7,5 milioni di Euro per impresa per progetto di investimento generatore di occupazione.

3. Gli aiuti descritti nel presente articolo non sono cumulabili con nessuna altra tipologia di agevolazione concessa con risorse pubbliche, sia essa riferita al costo salariale lordo dei lavoratori assunti o alle spese dell'investimento al quale è legata la creazione di occupazione.

Articolo 12 - Aiuti alla creazione di occupazione in zone assistite

1. Se lo stabilimento che effettua l'assunzione è localizzato in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87.3 c) della Regione Toscana, sulla base della mappa sugli aiuti a finalità regionale per il periodo di programmazione 2007-2013, l'aiuto può essere erogato a qualsiasi impresa, in tutti i settori, esclusi quelli della pesca e acquacoltura¹⁸, della produzione agricola, della costruzione e riparazione navale, della siderurgia, delle fibre sintetiche e dell'industria carboniera¹⁹.
2. L'aiuto viene erogato come percentuale del costo salariale lordo di due anni del posto di lavoro creato. Le intensità, per l'assunzione a tempo indeterminato, sono:
 - per le piccole imprese:
 - 20%, se l'impresa opera nel settore dei trasporti, oppure se il progetto di investimenti al quale la creazione di occupazione è legata costa più di 25 milioni di Euro;

¹⁴ Si tratta dei settori disciplinati dal Regolamento del Consiglio (CE) n. 104/2000 pubblicato in GU serie L 17 del 21.1.2000.

¹⁵ Si veda l'art. 2 numero 22 del Regolamento 800/2008.

¹⁶ Il riferimento è fatto ai seguenti settori ISTAT 2007:

05 Estrazione di carbone

05.1 Estrazione di antracite

05.2 Estrazione di lignite

09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

¹⁷ Nel caso di assunzione a tempo determinato, il contratto deve prevedere un'assunzione minima di 3 anni, se l'assunzione è effettuata da un PMI, o 5 nel caso di assunzione da parte di una grande impresa.

¹⁸ Si veda nota precedente sul Regolamento n. 104/2000.

¹⁹ Per la definizione dei settori agricolo, siderurgico e delle fibre sintetiche si veda l'articolo 1 paragrafi n. 22, 29 e 30 del Regolamento generale di esenzione. Per il settore carboniero si veda la precedente nota n. 18 e la scheda 1 allegata al presente atto.

- 30% in tutti gli altri settori, escluso quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quale l'intensità è pari al 40% ;
 - ove lo stabilimento interessato dalle assunzioni operi nel settore automobilistico²⁰ e riceva aiuti all'occupazione superiori a 5 milioni di Euro, l'intensità corrisponde al 30% di quella in ipotesi consentita;
- per le medie imprese:
- 10%, se l'impresa opera nel settore dei trasporti, oppure se il progetto di investimenti al quale la creazione di occupazione è legata costa più di 25 milioni di Euro²¹;
 - 20% in tutti gli altri settori escluso quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quale l'intensità è pari al 40% ;
 - ove lo stabilimento interessato dalle assunzioni operi nel settore automobilistico e riceva aiuti all'occupazione superiori a 5 milioni di Euro, l'intensità corrisponde al 30% di quella in ipotesi consentita.
3. Nel caso di assunzione a tempo determinato²², le intensità indicate al precedente punto 2 sono ridotte della metà.
 4. L'impresa beneficiaria deve mantenere i posti di lavoro creati nello stabilimento situato nella zona assistita; ove ciò non avvenga, l'impresa perderà il diritto all'intero contributo.
 5. Gli aiuti descritti al presente articolo non sono cumulabili con nessuna altra tipologia di agevolazione concessa con risorse pubbliche, sia essa riferita al costo salariale lordo dei lavoratori assunti o alle spese dell'investimento al quale è legata la creazione di occupazione²³.
 6. Gli aiuti per progetti con spesa ammissibile superiore a 50 milioni di Euro dovranno essere notificati.

Articolo 13 - Assunzioni a tempo parziale

Nel caso di assunzioni a tempo parziale si applicano tutte le norme previste dai precedenti articoli da 2 a 12. Tuttavia, se, come previsto dalla normativa applicabile²⁴, il datore di lavoro ed il lavoratore si accordano per mutare il monte ore dedotto nel contratto, incidendo così sul costo salariale lordo preso in considerazione per il calcolo dell'aiuto, l'ammontare di detto aiuto sarà automaticamente modificato in caso di diminuito costo salariale, mentre può essere adeguato nell'ipotesi di un costo salariale più alto solo se previsto dall'amministrazione concedente.

²⁰ Si vedano le schede 1 e 2 allegate al presente atto.

²¹ Si vedano le schede 1 e 2 allegate al presente atto.

²² Nel caso di assunzione a tempo determinato, il contratto deve prevedere un'assunzione minima di 2 anni, se l'assunzione è effettuata da un PMI, o 3, nel caso di assunzione da parte di una grande impresa.

²³ Per agevolazione, di qualsivoglia origine o natura, deve intendersi il contributo (aiuto di stato o misura generale) finanziato con risorse pubbliche.

²⁴ Si veda l'articolo 46 del Decreto Legislativo 276/2003.

Articolo 14 - Stanziamento finanziario

Lo stanziamento complessivo per l'attuazione del presente regime di aiuti è pari a 3 milioni di euro fino al 30.06.2014.

Articolo 15 - Obblighi procedurali

1. La Regione provvederà a conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente atto contenente tutte le informazioni necessarie a verificare se le condizioni di esenzione dalla notifica previste dalla normativa comunitaria sono soddisfatte.
2. La Regione provvederà a conformarsi agli obblighi relativi all'invio della relazione annuale di cui al Regolamento 794/2004.
3. La Regione si impegna a segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'articolo o agli articoli richiamati del Regolamento generale di esenzione.

Articolo 16 – Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007

1. La Commissione Europea ha chiesto agli Stati membri di assumere l'impegno di subordinare la concessione di aiuti di Stato alla preventiva verifica che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.

In particolare, gli aiuti a cui ci si riferisce sono quelli oggetto delle seguenti decisioni:

- a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
 - 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
 - 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
 - 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;

4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

- b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:

1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Di conseguenza, le imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato all'occupazione devono presentare, all'atto della richiesta, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 del citato DPCM, avente ad oggetto la loro posizione rispetto agli aiuti di Stato dichiarati incompatibili sopra elencati.

2. In allegato si forniscono i facsimili di dichiarazione, che devono essere obbligatoriamente allegati – a cura delle Amministrazioni ed enti competenti alla loro emanazione – agli avvisi pubblici che prevedono la concessione di contributi qualificabili come aiuti all'occupazione. Nello stesso tempo tali Amministrazioni ed enti devono integrare gli avvisi pubblici pertinenti con l'informazione in merito al DPCM citato e agli adempimenti a carico delle imprese, secondo quanto illustrato in questo punto.

La mancata trasmissione di tale dichiarazione entro i termini stabiliti comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo concesso.

3. Le imprese che richiedono contributi qualificabili come aiuti all'occupazione devono produrre la dichiarazione sostitutiva nel modo che segue:
 - Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato sopra indicati, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, relativa cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato A;
 - Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alla precedente lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonché la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema di cui all'allegato B;
 - Salvo quanto disposto dai due precedenti punti, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato C;
 - Salvo quanto disposto dai primi due punti, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui alle precedenti lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea è effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalità di cui al punto 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21

aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato D.

**SCHEDA 1 - ILLUSTRAZIONE SCHEMATICA DEI SETTORI RICHIAMATI
E DEGLI AIUTI AMMISSIBILI**

SETTORE in cui opera l'impresa beneficiaria Classificazione ISTAT 2007	Articolo 5 – Lavoratori Svantaggiati	Articolo 11 – Creazione occupazione zone non 87.3 c	Articolo 12 – Creazione occupazione zone 87.3 c
30.11 Costruzione di navi 30.12 Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive	AMMESSO	AMMESSO	ESCLUSO
05 Estrazione di carbone 05.1 Estrazione di antracite 05.2 Estrazione di lignite 09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali	ESCLUSO	ESCLUSO	ESCLUSO
24.10 Siderurgia (tutto il gruppo) Cfr. SCHEDA 3	AMMESSO	AMMESSO	ESCLUSO
20.60.0 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo) Cfr. SCHEDA 2	AMMESSO	AMMESSO	ESCLUSO
28.92.0; 29.10.0; 30.91.1; 29.20.0; 33.11.0; 28.11.1; 29.32.0 Fabbricazione di autoveicoli Cfr. SCHEDA 2	AMMESSO	AMMESSO	AMMESSO, ma riduzione per “grandi progetti”, di cui alla Disciplina Multisetoriale Comunicazione pubblicata in GUCE C 70/2002 e modificata con pubblicazione in GUCE C 263/2003.
03. PESCA	AMMESSO	ESCLUSO	ESCLUSO
PRODUZIONE PRIMARIA PRODOTTI AGRICOLI [rif. settori ATECO indicati nella scheda 3 per il de minimis, escluso quello relativo all'estrazione del carbone]	AMMESSO	ESCLUSO	ESCLUSO

SCHEDA 2 - DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'AUTO AI FINI DELLA DISCIPLINA MULTISETTORIALE

Ai fini della disciplina multisetoriale, per industria automobilistica si intende la progettazione, la fabbricazione e l'assemblaggio di «autoveicoli», di «motori» per autoveicoli e di «moduli o sottosistemi» per tali veicoli o motori, effettuati direttamente dal costruttore oppure da un «fornitore di componenti di primo livello», e in quest'ultimo caso unicamente nell'ambito di un «progetto globale».

a) Autoveicoli

La definizione di «autoveicolo» include:

- le autovetture per il trasporto di persone;
- i furgoni;
- gli autocarri;
- i trattori stradali;
- gli autobus urbani e per turismo;
- gli altri veicoli commerciali.

Non rientrano in tale categoria:

- le automobili da corsa;
- gli automezzi non destinati alla circolazione su strada (per esempio quelli per il trasporto sulla neve o sui campi da golf);
- i motocicli;
- i rimorchi;
- i trattori agricoli e forestali;
- le roulotte;
- i furgoni e gli autocarri per usi speciali (ad esempio i veicoli antincendio e autosoccorso);

- gli automezzi a cassone ribaltabile;
- gli autocarrelli industriali (ad esempio carrelli stivatori, carrelli elevatori o simili);
- i veicoli militari destinati agli eserciti.

b) Motori per autoveicoli

I «motori per autoveicoli» comprendono i motori con accensione a compressione o a scintilla così come i motori elettrici, a turbina, a gas, ibridi o d'altro tipo destinati agli «autoveicoli» sopra definiti.

c) Moduli e sottosistemi

Un modulo o un sottosistema è un insieme di componenti primari destinato a un autoveicolo o a un motore, prodotto, assemblato o montato da un fornitore di componenti di primo livello e fornito dietro ordine di approvvigionamento informatizzato o nell'ambito di un sistema «just in time». Sono assimilati a un modulo o a un sottosistema anche i servizi logistici d'approvvigionamento e l'immagazzinamento e l'esecuzione in subfornitura di operazioni complete (come la verniciatura dei sottoinsiemi) che fanno parte della catena di produzione.

d) Fornitori di componenti di primo livello

Per «fornitore di componenti di primo livello» si intende il fornitore, indipendente o meno dal produttore, che condivide la responsabilità dello studio e della progettazione e che fabbrica, assembla e/o fornisce a un industriale del settore automobilistico, nelle fasi di fabbricazione o di assemblaggio, sottoinsiemi o moduli. Questo partner industriale è spesso legato al costruttore da un contratto di una durata analoga alla vita media del modello (fino ad una nuova progettazione stilistica, ad esempio). Un fornitore di componenti di primo livello può altresì fornire dei servizi, in particolare di natura logistica, come la gestione di un centro di approvvigionamento.

e) Progetto globale

Un costruttore può riunire sul sito stesso del proprio investimento, o in una o più aree industriali situate ad una certa prossimità geografica, uno o più progetti di fornitori di primo livello destinati a garantire la fornitura di moduli o sottosistemi per gli autoveicoli o i motori previsti dal suo progetto. L'insieme di tali progetti viene denominato «progetto globale». La durata del progetto globale è equivalente alla durata del progetto d'investimento del costruttore automobilistico. Affinché l'investimento di un fornitore di primo livello rientri nella definizione di progetto globale, è necessario che almeno la metà della produzione risultante dall'investimento stesso sia consegnata al costruttore nello stabilimento in questione.

SCHEDA 3 - CLASSIFICAZIONE ISTAT 2007

L'elenco che segue individua la Sezione (ad esempio: A) e la Divisione (ad esempio: 01) dell'elenco di settori dell'elenco ISTAT 2007. Il riferimento si intende a tutti i gruppi inclusi nella Divisione, se non altrimenti specificato.

Si ricorda, inoltre, che non possono ugualmente beneficiare degli aiuti de minimis le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

Per le esclusioni che prescindono dai settori di attività dell'impresa si rimanda all'articolo 1 del Regolamento 1998/2006²⁵.

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

²⁵ Si tratta di :

- aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GU serie C n. 244 del 01.10.2004).

SCHEDA 4 - ELENCO AREE ASSISTITE EX ART. 87. 3 c) SOLO A FAVORE DELLE PMI

Nelle aree (sezioni di censimento o, ove non specificate, nell'intero comune) elencate di seguito, la maggiorazione regionale può essere erogata **solo a favore delle PMI**.

PRATO (1770-1772, 1791, 1793, 1800-1803, 1822, 1823, 1830-1832, 1890-1893, 1900, 1910, 1920, 1921, 1930-1934, 1940, 1950, 1951, 1960-1962, 1970-1974, 1980, 1981, 1991-1994, 2510, 2530, 2531, 2600, 2620, 2630, 2672, 2690, 2730-2737, 2740-2743, 2750, 2760-2766, 2770, 2780, 2800-2803, 2810, 2820-2822, 2830-2833, 2840, 2850-2854, 2860-2863, 2870, 2880-2884, 2890, 2891, 2900, 2910, 2920-2923, 2950, 2952, 2970, 2971, 2980, 2992, 2993, 3000, 3001, 3010, 3020, 3030, 3191, 4590, 4670, 4950, 4960, 4970, 5202, 5203, 5282-5284, 5291, 5292, 5294-5306, 5308-5312, 5330, 5331, 5375, 5376, 5379, 5380, 5382, 5399, 5402, 5410, 7773010)

MONTEMURLO (1-3, 5-23, 26-29, 31, 33, 34, 43, 57, 58)

CASTELFRANCO DI SOTTO

MONTOPOLI VAL D'ARNO

SANTA CROCE SULL'ARNO

DICHIARAZIONE ALLEGATO A

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

DICHIARAZIONE ALLEGATO B

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007, per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

DICHIARAZIONE ALLEGATO C

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso], mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce facendo riferimento alle indicazioni riportate al punto "Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007" del presente atto] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)

DICHIARAZIONE ALLEGATO D

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualità di:

1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società]

Denominazione

Codice fiscale

Sede

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

.....

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce facendo riferimento alle indicazioni riportate al punto "Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007" del presente atto] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2007.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

Nome e cognome

(firma)